



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **21 maggio 2021**

## **Ferie permessi cassa integrazione. Le convenienze del datore di lavoro**

*L'emergenza epidemiologica pone in attualità nuove riflessioni.*

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica ha obbligato il legislatore a prevedere ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti (*Decreto cosiddetto Sostegni, DL 41/2021 articoli 7, 8 e 9*).

La cassa integrazione, ordinaria o in deroga e l'assegno ordinario possono essere richiesti da tutte le aziende attive nel territorio nazionale con riferimento ai lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 senza il riferimento al requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

La **durata massima** del trattamento per Covid-19 è pari a **13 settimane per CIGO** e **28 settimane per le altre misure** di integrazione salariale, anche continuative.

La misura dell'indennità è **pari all'80% della retribuzione** che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa, con un importo massimo, stabilito per il 2021, di:

**998,18 euro lordi per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro;**

**1.199,72 euro lordi per le retribuzioni che superano i 2.159,48 euro.**

Per tali periodi spetta la contribuzione figurativa.

Si ricordi che dalla indennità lorda spettante, vengono trattenuti al lavoratore le imposte e la quota contributiva a suo carico.

La disciplina introdotta prevede modalità semplificate e le domande dovranno essere inoltrate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, indicando **la nuova causale COVID 19 DL 41/21**.

La durata del trattamento di integrazione salariale concedibile è pari a:

**Per le aziende interessate al periodo ordinario CIGO:**

- 13 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per le aziende che versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall'assegno ordinario (AO)

**Per le aziende non interessate da CIGO<<<:**

- 28 settimane di cassa integrazione in deroga da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

**Per i datori di lavoro agricoli che versano contribuzione alla CISOA:**

- 120 giorni da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Vediamo il calcolo per valutare la convenienza con riferimento al datore di lavoro.

Si ipotizzi una retribuzione pari a 1.400 euro.

Il ricorso alla cassa integrazione per COVID-19 rimane senza dubbio conveniente per il datore di lavoro poiché la scelta di far usufruire ferie e permessi comporta un aumento dell'onere contributivo in capo al datore di lavoro.

Si ricorda che nei periodi di cassa integrazione:

la contribuzione è assicurata dalla prevista contribuzione figurativa;

non viene erogata retribuzione immediata (ma resta dovuto unicamente il TFR);

non sorge alcun debito verso l'INAIL per la copertura del rischio infortunio.

**Nel caso di CIG a zero ore** il datore di lavoro non è tenuto alla erogazione di alcun emolumento pertanto per tali periodi l'azienda non ha altri oneri che il TFR che rimane dovuto nella misura ordinariamente spettante.

Volendo semplificare possiamo riassumere il risparmio, in tale ipotesi in circa il 95% dell'ordinario costo del lavoro.